



Provincia di Lecco

Settore Ambiente ed Ecologia, Caccia e Pesca

Piazza L. Lombarda, 4
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295271
Fax 0341.295333
e-mail: alessia.vitali@provincia.lecco.it
Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Prot. n. Lecco,

9.11|2015|29

PEC

Spett.le
Comune di Merate
comune.merate@halleypec.it

Oggetto: Rottami Meratese Srl. Autorizzazione unica ambientale. Trasmissione autorizzazione unica ambientale n. 410 del 27/11/2015. Pratica SUAP 01360500134-04112014-1735. (Tit. 9 cl. 11 Fasc. 2015|29 da citare sempre nella risposta).

Facendo seguito alla richiesta pervenuta alla scrivente amministrazione, tramite il SUAP di Merate in data 02/04/2015 (Prot. in ingresso della Provincia di Lecco n. 16088 del 02/04/2015) con la presente si trasmette il provvedimento n. 410 del 27/11/2015 con il quale è stata conferita alla ditta Rottami Meratese Srl con sede legale ed insediamento in Via Bergamo n. 78 - Merate (LC) l'autorizzazione unica ambientale, ai sensi del D.P.R 59/2013 Art. 4 comma 7, per i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione in materia di rifiuti,
- autorizzazione allo scarico in fognatura.


Si ricorda che il provvedimento dovrà essere completato con imposta di bollo ed inoltre, considerato che la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del presente titolo, si **chiede alla Sv. di voler cortesemente comunicare alla scrivente la data di rilascio.**

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'U.O. Rifiuti, Aria,
Energia, Acque, Suolo**
Ing. Adolfo Faletra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: Ing. Adolfo Faletra
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Alessia Vitali



Provincia di Lecco

Prot. Generale

n. 54758 del 27 NOV. 2015

Fascicolo 9.11|2015|29

Registro Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca

n. 410 del 27 NOV. 2015

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, Art. 4 Comma 7. Ditta Rottami Meratese Srl con sede legale ed insediamento in Via Bergamo n. 78 - Merate (LC). Codice Pratica SUAP: 01360500134-04112014-1735.

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA, CACCIA E PESCA, AGRICOLTURA

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, "Norme in materia ambientale e s.m.i.";
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell' autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma del' art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni. Dalla legge 4 aprile 2012 n. 35" ;
- la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)";
- La LR n. 19/2014 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" ed in particolare l'art. 22 della stessa recante disposizioni per l'attuazione del DPR n. 59/2013;
- la DGR 16 maggio 2014 n. 1840 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)"
- la DGR X/3827 del 14/07/2015 "Indirizzi Regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR 13/03/2013 n. 59"
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L.R. n. 26 del 12/12/2003, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche e s.m.i.";
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla D.G.R. 1990 del 20/06/2014;
- la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i. "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- il D.M. Ambiente n. 350/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997".
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- il R.R. del 24 aprile 2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26";
- la D.g.r. del 21 giugno 2006 n. 8/2772 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14 c. 2 R.R. n. 4/2006";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 20 gennaio 2010 n. 8/11045 "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle

Autorità d'Ambito (art.44, comma 1 let. c) della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.”

- il vigente Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane approvato via definitiva dal Consiglio Provinciale di Lecco nella seduta del 19 dicembre 2013;
- DGR n. 19461 del 19.11.2004 avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DGR nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- la decisione 2014/955/UE che modifica l’elenco europeo dei rifiuti, introduce alcuni nuovi codici, cambia numerose definizioni e sopprime gli artt. 2 e 3 della decisione 2000/532/CE; nell’ordinamento italiano l’Allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, introduzione compresa, viene sostituito dalla decisione in parola;
- il regolamento 2014/1357/UE che contiene le nuove indicazioni per attribuire ai rifiuti le caratteristiche di pericolo e sostituisce le precedenti caratteristiche da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15; sostituisce l’allegato III alla direttiva 2008/98/CE e, nell’ordinamento italiano, l’allegato I alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s m.i..

VISTO il DPR 445/00 ed i controlli da questo previsti in base ai quali qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente il soggetto autorizzante da ogni conseguenza;

CONSIDERATO che la ditta Rottami Meratese Srl con sede legale ed insediamento in Via Bergamo n. 78 - Merate (LC) attualmente svolge attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ex Art. 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in forza dell’iscrizione al n. 24 del Registro Provinciale Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

PRESO ATTO che la ditta Rottami Meratese Srl con sede legale ed insediamento in Via Bergamo n. 78 - Merate (LC) ha presentato, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 59/2013, al SUAP di Merate (LC) che ha poi trasmesso telematicamente in data 02/04/2015 alla Provincia di Lecco in qualità di autorità competente (Prot. in ingresso della Provincia di Lecco n. 16088 del 02/04/2015), la seguente documentazione:

- domanda di rinnovo dell’autorizzazione per lo scarico di acque di dilavamento del piazzale che recapitano in rete fognaria pubblica;
- comunicazione di esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO dell’istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- l’Ufficio Rifiuti ha predisposto l’allegato tecnico A relativo al rinnovo della comunicazione di esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l’A.ATO di Lecco con nota Prot. n. 49886 del 02/11/2015 ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell’osservanza di quanto riportato nell’allegato B.

RICHIAMATE le prescrizioni contenute negli allegati tecnici A e B, che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

RITENUTA la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate, così come verificato dal responsabile del procedimento, in calce individuato, in base ai risultati dell’esame della pratica condotta da parte del responsabile dell’istruttoria;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n.54 del 15 dicembre 2014 che nomina il sottoscritto Dirigente capo Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

RITENUTO di adottare l’ Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - artt. 4 e 5;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

DETERMINA


il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) alla ditta Rottami Meratese Srl con sede legale ed insediamento in Via Bergamo n. 78 - Merate (LC) alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici A e B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni sopraindicate e alle condizioni di seguito riportate:

- 1) la presente autorizzazione avrà la durata di **quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP di Merate del presente titolo, che dovrà essere trasmesso anche alla Provincia di Lecco, precisando che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
- 2) la ditta dovrà provvedere ad adeguare la fidejussione accettata dalla Provincia di Lecco con nota Protocollo n. 47771 del 15/10/2013 trasmettendo apposita appendice che dovrà riportare gli estremi del presente provvedimento. Inoltre, considerato che la garanzia finanziaria scadrà il **19/02/2019, 30 gg.** prima della data di scadenza della polizza la Sv. dovrà provvedere al suo rinnovo fino a coprire l'intero periodo di vigenza del presente atto autorizzativo più i dodici mesi successivi. Il proseguimento dell'attività è subordinato all'accettazione da parte della scrivente Provincia del rinnovo/proroga temporale della fideiussione in essere, pena la decadenza dell'autorizzazione alla data di scadenza del primo periodo di garanzia finanziaria prestata.
- 3) il presente atto sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali a far data dall'efficacia del provvedimento di rilascio;
- 4) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- 5) entro il 30/04 di ogni anno dovrà essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione al registro provinciale secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente n. 350/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997. Il mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporterà la sospensione dell'iscrizione della ditta nei registri di cui agli Art. 214, comma 6 e 216 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in forza di quanto stabilito dall'Art. 3 comma 3 del D.M. 350/98.
- 6) il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi (art. 3 c.1 DPR 59/2013): comunicazione in materia di rifiuti e autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- 7) il presente atto verrà trasmesso al SUAP di Merate per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla richiedente Rottami Meratese Srl con sede legale ed insediamento in Via Bergamo n. 78 - Merate (LC)
- 8) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Provincia di Lecco di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lecco nella persona del Presidente; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Dott. Luciano Tovazzi – Dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia.

- 9) a norma dell'art.3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

**Il Dirigente del Settore Ambiente,
Ecologia, Caccia e Pesca**
Dott. Luciano Tovazzi

27 NOV. 2015



Responsabile del procedimento: Ing. Adolfo Faletra

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Alessia Vitali

P.zza Lega Lombarda, 4 Lecco, Italia Telefono 0341.295111 Fax 0341.295333 www.provincia.lecco.it

P. IVA 02193970130 C.F. 92013170136

AA

ALLEGATO TECNICO A - RIFIUTI

Ditta: Rottami Meratese Srl

Sede legale ed operativa: Via Bergamo n. 78 - Merate (LC)

1 Descrizioni delle operazioni e dell'impianto

- 1.1 L'impianto interessa un'area della superficie di 3.100 mq, così ripartiti:
- superficie coperta pari a 320 mq costituita dagli uffici e dal capannone. Nel capannone è presente un area di 35 mq per l'officina e i servizi e la rimanente, pari a 265 mq è riservata alla messa in riserva di alcune tipologie di rifiuti ed attrezzature quale la pressa cesoia ed il macinatore/separatore cavi di rame o di alluminio.
 - superficie scoperta pari a 2.780 mq: zona a verde e piazzale esterno che comprende la viabilità, l'area di conferimento e l'area di deposito dei rifiuti e dei materiali pronti per la vendita;
- 1.2 L'area è contraddistinta dal mappale n. 1072 dei fogli 3/4 della Sezione Censuaria di Novate.
- 1.3 Le aree scoperte sono completamente pavimentate e impermeabilizzate.
- 1.4 L'attività di gestione rifiuti consiste:
- messa in riserva (R13) effettuata mediante il deposito dei rifiuti principalmente in cumuli, ma anche in container e/o cassonetti che occupano un volume complessivo di 832,7 mc;
 - recupero dei rifiuti metallici (R4) effettuata mediante la cernita, selezione e riduzione volumetrica pari ad un quantitativo annuo massimo di 13.200 t/anno.
- 1.5 I codici CER dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto e le relative operazioni di recupero sono indicati nella tabella che segue.

Tipologia	Descrizione	Provenienza	Caratteristiche del rifiuto	CER	Operazioni	Quantità istantanea di messa in riserva prima del trattamento		Quantità massima annua trattata	
						t	mc	t/a	mc/a
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199].	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.	rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.	100210 100299 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140	R13 -R4	1.400	800	13.000	7.400

A

Tipologia	Descrizione	Provenienza	Caratteristiche del rifiuto	CER	Operazioni	Quantità istantanea di messa in riserva prima del trattamento		Quantità massima annua trattata	
						t	mc	t/a	mc/a
3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. < 20% in peso, oli < 10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.	100899 110501 110599 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	R13 -R4	25	20	200	160
5.2	parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni	impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive normative di attuazione, qualora i mezzi rotabili contengano amianto all'origine.	parti di mezzi mobili per trasporti terrestri su gomma e rotaia e mezzi per trasporti marini, privi di amianto e di altre componenti pericolose come presenti all'origine quali accumulatori, oli, fluidi refrigeranti.	160106 160116 160117 160118 160122	R13	10	10	200	200
5.7	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici	fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%.	160216 170402 170411	R13	1	1	100	70

5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto	scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica.	spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.	160118 160122 160216 170401 170411	R13	3	2	100	70
-----	------------------------------------	---	---	--	-----	---	---	-----	----

2 Prescrizioni di carattere generale

- 2.1 L'impianto deve essere gestito e mantenuto nel rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione tecnica prodotta dalla ditta e facente parte integrante della presente autorizzazione.
- 2.2 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti, ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 2.3 I rifiuti non pericolosi in possesso di codice specchio pericoloso dovranno essere sottoposti a controllo analitico con cadenza semestrale, se provenienti in modo continuativo da cicli produttivi ben definiti, mentre sui conferimenti occasionali la verifica analitica dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti conferita. Dovrà essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo la documentazione relativa alle verifiche eseguite.
- 2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione. Si richiamano gli obblighi previsti dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e successivi decreti attuativi. Qualora l'impresa dovesse rientrare nel novero dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti secondo quanto previsto dal sistema stesso.
- 2.5 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.d.g. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998, per quanto applicabili, le cui prescrizioni tecniche si intendono qui integralmente richiamate.
- 2.6 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione.
- 2.7 La movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere evitati la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti sul suolo di liquidi.
- 2.8 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.9 Le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i livelli massimi ammissibili specificati dal D.p.c.m. 14/11/1977, D.p.c.m. 01/03/1991 e L. 447/1995, e successive

- modifiche e integrazioni;
- 2.10 Le aree interessate dalla movimentazione, dal deposito delle attrezzature, compresi i macchinari che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere impermeabilizzate e mantenute tali e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta.
 - 2.11 I rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al D.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, in quanto applicabili).
 - 2.12 Il passaggio tra siti che eseguono l'operazione di messa in riserva (R13) è consentita esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini di eseguire una operazione propedeutica al recupero (cernita, selezione, frantumazione, macinazione, riduzione volumetrica dei rifiuti).
 - 2.13 Devono essere eseguiti periodici interventi di manutenzione del piazzale al fine di garantirne sempre la perfetta impermeabilizzazione.
 - 2.14 Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso al centro compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee.
 - 2.15 La ditta è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
 - tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
 - qualora la società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
 - 2.16 la ditta deve provvedere a comunicare i dati relativi ai rifiuti gestiti mediante la compilazione dell'applicativo web O.R.SO., predisposto dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 26/2003 e s.m.i., nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 16 novembre 2011, n. 2513 e s.m.i.;
 - 2.17 Qualora l'impianto e/o le attività nello stesso svolte rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/1982 e s.m.i., l'esercizio è subordinato all'acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti o all'avvenuta presentazione della richiesta di sopralluogo al competente Comando dei Vigili del Fuoco corredata da dichiarazione di inizio attività ex D.P.R. 37/1998.
 - 2.18 Il materiale "non rifiuto" (MPS/EoW) ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate deve avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. Al riguardo si richiamano gli obblighi minimi stabiliti dai Regolamenti U.E. n. 333/2011 – ferro acciaio ed alluminio – Reg. Ur. N. 715/2013 –rame e leghe di rame; per le restanti tipologie occorre riferirsi alle norme tecniche di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i. (attività previste: selezione, cernita e riduzione volumetrica) e alle più recenti revisioni delle norme UNI per gli altri prodotti.
 - 2.19 I rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio, rame e leghe di rame di cui ai regolamenti UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013 fino alla cessione al successivo detentore (vendita) mantengono la qualifica di rifiuto e sono gestiti come R4 all'interno delle aree denominate in planimetria come MPS, separati fisicamente dalle materie prime/EOW eventualmente ritirati da terzi ed identificati con opportuna cartellonistica.
 - 2.20 Al fine del rispetto del divieto di cui all'All. I p.to 2.3 del Reg. U.E. n. 333/2011 i codici CER 100210, 120101, 120102, 120103, 120104, sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenente fluidi quali oli o emulsioni oleose ed il codice 150104 è accettabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.
 - 2.21 I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto; conseguentemente i rifiuti recuperati ai sensi dei Reg. U.E. n. 333/2011 e 715/2013

- devono essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- 2.22 Ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Reg. U.E. n. 333/2011 e 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti, al momento dell'invio ai detentori successivi deve essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo i modelli allegati ai sopraccitati regolamenti comunitari.
 - 2.23 La "dichiarazione di conformità" che accompagna la partita di rottami metallici prodotti dall'impianto deve riportare la conformità del materiale non rifiuto alla specifica settoriale o alla norma di riferimento in funzione del riutilizzo previsto, unitamente alle eventuali principali disposizioni tecniche di una specifica del cliente.
 - 2.24 Si ritiene opportuno che anche per le MPS/EoW "l'identificazione della partita" richiami i dati relativi ai rifiuti recuperati (CER) e i dati relativi alle movimentazioni del registro di c/s e del formulario di identificazione dei rifiuti che costituiscono la partita stessa.
 - 2.25 Trasmettere **entro 30 gg** le certificazioni "End of waste". Al rinnovo delle certificazioni "End of waste" la ditta dovrà provvedere alla loro trasmissione alla Provincia di Lecco ed all'Arpa di Lecco
 - 2.26 Qualora il materiale in uscita non risulti conforme alle specifiche previste dalle norme di settore dovrà essere gestito come rifiuto.
 - 2.27 I rifiuti in uscita dall'impianto, decadenti dalle operazioni di recupero (R4), devono essere identificati con i CER della categoria 19XXXX. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13) devono mantenere invariato il CER attribuito al momento del conferimento all'impianto.
 - 2.28 L'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita.
 - 2.29 Per quanto concerne i rifiuti in uscita dall'impianto ai quali, a seguito di operazioni di recupero, è attribuito il CER 191212, è necessario che il registro di carico/scarico e il formulario (e/o SISTRI) riportino annotazioni che identifichino con chiarezza la natura del rifiuto (es. CER in ingresso all'impianto).
 - 2.30 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Lecco, ad ARPA ed al Comune territorialmente competente del territorio.

3 Prescrizioni specifiche

- 3.1 L'impianto deve essere conforme a quanto riportato nella planimetria "Identificazione aree impianto recupero rifiuti" datata gennaio 200 Rev G del 07/02/2013 ed allegata alla presente.
- 3.2 La localizzazione delle attività di messa in riserva e recupero dei rifiuti deve essere conforme a quanti riportato nell'elaborato di cui al punto precedente.
- 3.3 In relazione ai CER generici 160122 – *Componenti non specificate altrimenti* e 160216 – *Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diverse da quelli di cui alla voce 160215* è necessario che la documentazione obbligatoria finalizzata alla tracciabilità dei rifiuti (registro di carico / scarico, formulario - SISTRI) riporti una specifica aggiuntiva che caratterizzi univocamente il rifiuto.
- 3.4 Il conferimento all'impianto dei rifiuti con CER 1912... - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti, può essere consentito qualora siano eseguite operazioni di recupero ulteriori e diverse da quelle già effettuate presso l'impianto di provenienza.
- 3.5 Qualora i rifiuti di cui al CER 120102 – *Polveri e particolato di metalli ferrosi*, 120104 – *Polveri e particolato di metalli non ferrosi* presentino una componente polverulenta dovranno essere stoccati in contenitori chiusi e sigillati e gli stessi potranno essere sottoposti esclusivamente all'operazione di messa in riserva (R13).
- 3.6 Per i rifiuti della famiglia 16 01 l'impianto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 209/2003 per l'attività di messi in riserva dei rifiuti provenienti dai veicoli fuori uso, ove applicabile;
- 3.7 I rifiuti classificati come RAEE ai sensi del D.Lgs 49/2014 potranno essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), non possono essere svolte operazioni di rimozione di componenti, smontaggio o disassemblaggio delle apparecchiature.
- 3.8 L'impianto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 49/2014 – Allegati VII e VIII (modalità di gestione e requisiti tecnici) per l'attività di raccolta / conferimento /

messa in riserva dei RAEE.

3.9 I rifiuti in ingresso costituiti da metalli e da RAEE devono essere sottoposti a sorveglianza radiometrica ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.. Fatto salvo quanto previsto dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane o materia radioattiva nel territorio della provincia di Lecco della Prefettura di Lecco del settembre 2009, si richiama quanto segue:

- il conferimento e l'accettazione dell'incarico di Esperto Qualificato in Radioprotezione deve essere predisposto ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 230/1995 e s.m.i.;
- le misure devono essere effettuate secondo le indicazioni puntuali contenute nella norma Tecnica UNI 10897 (ultima revisione: luglio 2013);
- nel caso di anomalie rilevate devono essere applicate le prescrizioni operative previste dal D. Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- deve essere individuata ed adeguatamente allestita un'area per la "messa in sicurezza temporanea" del materiale / sorgente / carico di rifiuti radioattivo; il deposito deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, provvisto di idonea copertura al fine della protezione dell'azione di precipitazione atmosferiche.

4 Piani

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

4.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda Speciale
Corso Matteotti, 3 – 3° piano
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295499
Fax 0341.295333
E-mail segreteria.ato@provincia.lecco.it
Pec: ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it



Prot. n. 49886

Lecco, 2/11/2015

Titolo 9, Classe 8, Fascicolo

Documento informatico firmato digitalmente
TRASMESSO VIA PEC

PROVINCIA DI LECCO Servizio Acque

p.c. **IDROSERVICE SRL**


Oggetto: **ROTTAMI MERATESE S.r.l.**
Via Bergamo n.78, Merate (LC)
Trasmissione parere autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

A conclusione dell'istruttoria di competenza della domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, nell'ambito del procedimento istruttorio per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale della ditta in oggetto, con stabilimento nel Comune di Merate (LC), **si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell'osservanza delle prescrizioni e di quanto precisato nel documento allegato.**

A disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena Arena

Responsabile Procedimento: Elena Arena
Responsabile Istruttoria: Elena Mozzanica


ROTTAMI MERATESE S.r.l.
Via Bergamo n.78, Merate (LC)
Allegato al parere

Nell'insediamento ubicato nel Comune di Merate (LC), in via Bergamo n.78, viene esercitata l'attività di commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici della lavorazione industriale (con deposito rottami).

Le acque approvvigionate da pubblico acquedotto sono utilizzate solamente per gli usi domestici degli addetti.

Non sussistono scarichi di acque reflue industriali.

La superficie relativa all'insediamento produttivo occupa un'area coperta di 320 mq e una superficie scoperta impermeabilizzata di 2.340 mq e scoperta non impermeabilizzata di 427 mq.

L'attività dell'azienda rientra nell'elenco delle attività dalle cui superfici scolanti decadono acque di pioggia e di lavaggio che devono essere soggette a regolamentazione, così come disposto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ...". Sono verificate dunque le condizioni di cui al Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006.

Le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte contaminate da idrocarburi, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del R.R. 4/2006, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, possono essere sottoposte a trattamento in continuo prima dello scarico in rete fognaria. In particolare presso l'azienda è presente un sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche contaminate costituito da un disoleatore, con funzione di separatore fanghi e oli (nel quale avviene il trattamento di separazione statica di oli/liquidi leggeri e di decantazione dei fanghi). Previo passaggio nel pozzetto di campionamento, il refluo viene successivamente recapitato in vasche di rilancio e inviato (tramite pompaggio) in pubblica fognatura, così come individuato nella planimetria allegata al presente atto ("Rete fognaria", scala 1:200 - marzo 2003, aggiornamento 22/04/2015).

Il titolare dello scarico, in fase di richiesta di rinnovo, dichiara la presenza presso lo stabilimento di sostanze pericolose, nelle acque reflue possono essere presenti, per la tipologia di attività e di materie prime utilizzate, alcuni parametri inclusi nell'elenco di cui alla Tab.3/a, alla Tab.5 - Allegato 5 - parte terza del D.Lgs n.152/06, nonché alla Tab. di "sostanze pericolose diverse".

Presso l'insediamento produttivo sono adottate comunque tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

Le acque meteoriche contaminate vengono convogliate nella pubblica fognatura mista della via parallela alla via Bergamo.

Le acque meteoriche contaminate possono essere ispezionate e prelevate tramite il pozzetto di ispezione e campionamento denominato "PC" (posizionato a valle del disoleatore e appena a monte delle vasche di rilancio), individuato nella planimetria allegata al presente atto.

Lo scarico di acque reflue generato dalle acque meteoriche di dilavamento è pari a 4.663 mc/anno (i calcoli sono stati effettuati considerando gli eventi meteorici dell'anno 2014).

Le acque meteoriche non contaminate di dilavamento dei tetti (pluviali), ove non sia possibile il loro riutilizzo, devono essere disperse in loco sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati, e in via subordinata in corpo idrico superficiale; in rete di fognatura bianca solo ed esclusivamente in caso di impossibilità tecnica.

In particolare presso l'insediamento le acque meteoriche non contaminate provenienti dalle coperture vengono disperse nel sottosuolo tramite l'esistente pozzo perdente.

Le coordinate del punto di immissione nella pubblica fognatura (individuate in base alla documentazione tecnica presentata) sono, nel sistema di riferimento UTM32-WGS84:

$X = 533.152 - Y = 5.059.383$

L'impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio della rete fognaria è l'impianto di depurazione intercomunale sito nel Comune di Osnago.

La portata dello scarico di acqua di prima pioggia è compatibile con le caratteristiche dimensionali della rete fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

ROTTAMI MERATESE S.r.l.
Via Bergamo n.78, Merate (LC)
Allegato al parere

Le caratteristiche qualitative dello scarico di acqua di prima pioggia sono compatibili con le caratteristiche del processo depurativo dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e con i materiali che costituiscono la rete fognaria e l'impianto stesso.

Il posizionamento del pozzetto di campionamento risulta adeguato alle finalità dello stesso.

Limiti allo scarico:

Le **acque meteoriche contaminate**, sottoposte ai trattamenti depurativi, devono assicurare il rispetto dei seguenti limiti allo scarico:

limiti allo scarico previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006 e smi.

I limiti allo scarico devono essere rispettati presso il pozzetto di campionamento "IC", posizionato a valle del sistema di trattamento, così come individuato nella planimetria allegata al presente atto.

Il Gestore del servizio idrico si riserva di richiedere in futuro eventuali trattamenti dei reflui immessi nello scarico in pubblica fognatura, in relazione ad eventuali mutate condizioni intervenute quali: nuove normative di legge, disfunzioni impiantistiche ed altro.

Limite di portata:

Lo scarico delle **acque meteoriche contaminate** in pubblica fognatura è autorizzato con il seguente valore di portata massima oraria:

➤ **Q_{max} scarico = 31,2 mc/ora, pari a 520 l/min**
(la somma totale della portata delle tre pompe esistenti è di 91,2 mc/ora, pari a 1520 l/min)

Scostamenti in eccesso per periodi di tempo significativi e quindi non considerabili episodici rispetto a tali valori, rilevati in sede di controllo, potranno comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 137 del d.lgs. 152/06 per scarico non autorizzato, configurando, ai sensi dell'articolo 124, comma 12, del d.lgs. 152/06 una variazione sostanziale delle caratteristiche quantitative delle acque scaricate, per la quale deve essere ottenuta preventiva e nuova autorizzazione.

Scostamenti in eccesso superiori al 20% comportano una variazione sostanziale delle caratteristiche quantitative delle acque scaricate per la quale deve essere richiesta ed ottenuta preventiva e nuova autorizzazione.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva di richiedere in futuro un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, i quali saranno predisposti in relazione al carico afferente all'impianto di depurazione, al fine di regolarizzare nell'arco della giornata gli afflussi di portata e di inquinanti la portata ammissibile in fognatura.

Prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura

1. Il titolare dello scarico deve assicurare **annualmente autocontrolli sulle acque meteoriche contaminate**, in corrispondenza del pozzetto di campionamento, per almeno i seguenti parametri:

pH, SST, Cu, Al, Fe, Pb, Zn, Idrocarburi totali.

Le determinazioni analitiche, ai fini del controllo della conformità degli scarichi delle acque meteoriche contaminate, devono essere riferite di norma a campioni istantanei durante gli eventi meteorici.

ROTTAMI MERATESE S.r.l.
Via Bergamo n.78, Merate (LC)
Allegato al parere

2. I rapporti di prova devono essere conservati presso lo stabilimento aziendale e tenuti a disposizione dell'Ente Gestore del Servizio Idrico e degli Enti di Controllo per almeno tre anni.
3. Nell'ambito degli accertamenti (ispezioni, controlli, prelievi) effettuati dall'Ente Gestore del Servizio Idrico ai fini del controllo degli scarichi, il titolare dello scarico si impegna a:
 - consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico,
 - collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste,
 - presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.
4. Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non sono ammesse allo stesso modo le diluizioni delle acque reflue addotte in testa all'impianto, a cui si applica il Divieto di carattere "assoluto" inderogabile di diluizione; comprese nel divieto tutte le acque che "non partecipino in modo essenziale e diretto al ciclo produttivo, ma accompagnano, invece, la produzione in via accessoria e complementare, quali le acque di raffreddamento, nonché le acque reflue trattate caratterizzate da concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti di legge allo scarico o con acque "verginie".
5. Il pozzetto di prelievo campioni deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
6. L'impianto di trattamento, costituito dal desoleatore, e la relativa strumentazione di controllo dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e pulizia; la documentazione comprovante gli interventi effettuati (copia dei formulari, rapportino di esecuzione lavori, ecc.) deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.
7. Il titolare dello scarico deve compilare e trasmettere **annualmente, entro il 28 febbraio, "la denuncia degli elementi"** predisposta dal Gestore del Servizio Idrico integrato.

Prescrizioni relative all'adeguamento delle strutture dell'insediamento connesse con gli scarichi

8. Visti gli impedimenti di natura tecnica rilevati durante il sopralluogo, l'investimento economico e i volumi interessati allo smaltimento si è ritenuto opportuno non installare un sistema di misura e registrazione in continuo della portata in prossimità dello scarico finale dell'impianto di trattamento. Quindi il calcolo dei volumi scaricati sarà effettuato con riferimento alla superficie scolante e ai dati pluviometrici annuale ovvero mediante sistemi di misura secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
9. L'insediamento dovrà risultare conforme a quanto indicato nella planimetria allegata al presente atto, limitatamente a ciò che riguarda la posizione dei punti di scarico, i tracciati delle reti di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche, i pozzetti di ispezione e le griglie o caditoie di raccolta delle acque, nonché per quanto riguarda i sistemi di trattamento delle acque scaricate; qualora vengano apportate modifiche allo stato di fatto dell'insediamento relativamente ai punti di cui sopra dovrà esserne data contestuale comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, allegando nuova planimetria aggiornata. E' fatto obbligo inoltre di presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico nell'ambito dell'AUA per ogni diversa destinazione o ampliamento dell'insediamento e notificare ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico.
10. Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche; devono essere sempre e comunque adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

ROTTAMI MERATESE S.r.l.
Via Bergamo n.78, Merate (LC)
Allegato al parere

11. Tutti i depositi adibiti allo stoccaggio di rifiuti liquidi e/o oli devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza mediante idonei bacini di contenimento, al fine di evitare sversamenti, anche accidentali, nella rete fognaria, e dovranno essere stoccati in apposite aree di raccolta; i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con targhe ed etichette secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.
12. Le materie prime pericolose dovranno essere utilizzate e stoccate previa adozione di idonei dispositivi di raccolta atti ad evitare sversamenti, anche accidentali, nella rete fognaria.

Prescrizioni relative a disservizi che possono comportare il superamento dei limiti allo scarico

13. Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento dell'impianto di trattamento in continuo delle acque meteoriche contaminate, anche per attività di manutenzione, deve essere prontamente comunicata all'Ente Gestore del Servizio Idrico.
14. In caso di guasti o disservizi dell'impianto di trattamento, tali da compromettere la qualità dello scarico finale¹, dovrà esserne data immediata comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato., fornendo esaurienti motivazioni al riguardo e precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. Una volta risolto il disservizio e riattivato lo scarico, ne dovrà essere data contestuale comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato allegando alla stessa comunicazione un referto analitico, sottoscritto da tecnico abilitato, relativo all'effluente finale in uscita dallo scarico, comprovante l'avvenuto ritorno a regime dell'impianto o delle altre strutture che sono state interessate dal disservizio.
15. Qualora si verificano sversamenti accidentali in fognatura di acque reflue o sostanze che pregiudicano la qualità dello scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato ed alla rete di fognatura, devono essere adottate le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e deve essere data comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato.


Prescrizioni generali

16. L'autorizzazione si intende rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
17. Qualsiasi modifica nell'intestazione e nella tipologia dello scarico autorizzato, variazione nella destinazione d'uso del fabbricato, dei cicli produttivi e delle materie prime, variazione nei sistemi di approvvigionamento e dell'acqua impiegata nei processi produttivi, variazione delle modalità di raccolta, convogliamento e scarico in fognatura, ne comporta l'automatica decadenza e l'obbligo di richiederne una nuova.
18. In caso di cessazione dello scarico il titolare deve darne immediata comunicazione scritta.
19. Il titolare dello scarico dichiara di conoscere e accettare integralmente gli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione e dai vigenti Regolamenti dell'ATO di Lecco e del Gestore dell'impianto di depurazione finale.

¹ Nel caso di guasti e disservizi di minor rilievo tali da *non* compromettere la qualità dello scarico finale NON E' NECESSARIO CHE NE SIA FORNITA ALCUNA COMUNICAZIONE

COLLETTORE COMUNALE

CONTINTE DI PROPRIETA'



LEGENDA FORMATURA

—	Rete acque chiare da coperture
—	Rete acque pluviali
—	Pozzetto d'ispezione e prelievo campioni
□	Cadifola
⊕	Pozzo periferico
⊙	Disoleatore
S	Separatore acque di prima pioggia
VS	Vasca di rilancio
V	Vasca a tenuta di raccolta percolati
⊠	Pozzetto di campionamento (dim. int. 50x50 cm)

ACCESSO DA VIA BERGAMO

ALTRA PROPRIETA'

Perimetrazioni in conglomerato bituminoso

Perimetrazioni in cobesstruzzo


CAPANNONE

UFFICIO

P E S A



Superficie scoperta e drenante



C	DIRIGENZA SCRITTE (CS - SD) INVIATE A MANO SUL DISEGNO	22/04/15
B	ASSUNTO POZZETTO DI CAMPIONAMENTO	04/10/11
A	MODIFICA POSIZIONE VASCA PER IL RILANCIO SCHEDA DI FLUSSO	20/07/04
SC1	REVISIONE	
ELABIT	ELABORAZIONE	VISTO
PRINEA S.r.l. Bergamo Via F.lli Cervini, 10 - 24121 Bergamo (BG) Tel. 035/43332 - 443181609 e-mail: info@prinea.it		
PROGETTO	APPROVATO	
COMPRESSA	DATA	MARZO 2003
REPRODUZIONE	ANCHE PARZIALE	VIETATA A TIRATURE DI LEGGE
REVISIONE	SCALA	1 : 200
REVISIONE	BIELLA N°	2011-012
REVISIONE	RETE FOGNARIA	
REVISIONE	ROTTAMI MERATESE S.p.A.	